

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI

Affidamento per mesi 24 del servizio di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni dei fornitori di servizi di media audiovisivi oggetto di monitoraggio.

Art. 1

(Ambito applicativo)

Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate.

Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire al Consiglio Regionale della Campania il presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 2

(Normativa di riferimento)

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva degli articoli contenuti nel D.L. gs.36/2023 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;

Art. 3

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

L'amministrazione ha nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto il funzionario dott. Miraglia Raimondo, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 4

(Durata e Avvio del contratto)

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 24 dalla data di effettivo inizio del servizio, che decorrerà dalla firma del verbale di avvio dell'esecuzione tra l'Impresa aggiudicataria e l'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, provvedendo a dare le necessarie istruzioni per l'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5

(Adempimenti contrattuali)

In caso di ampliamento o aumento del servizio di che trattasi, per esigenza del Consiglio Regionale, lo stesso deve essere effettuato nei tempi e modalità indicati mediante ordinazione firmata dal Punto ordinante.

Art. 6

(Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 120 del D.lgs. 36/2023. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 7

(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8

(Variazioni entro il 20%)

La quantità dei servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a) e b) del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni, sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Inoltre, ed in alternativa, l'amministrazione si riserva di chiedere una variazione della fornitura, entro i limiti del 20% del valore dell'appalto, alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Art. 9

(La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione)

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10

(Verifica di conformità)

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 11

(Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla)

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

Art. 12

(Termini per concludere la verifica di conformità)

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 13

(La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale)

Il Direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 14

(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità)

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art.15

(Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 16

(Attestazione di regolare esecuzione)

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- 4) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

Art. 17

(Penali in caso di ritardo)

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, previa contestazione formale a mezzo e-mail o posta elettronica certificata.

La ditta, con la stessa e-mail o posta elettronica certificata sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute presso Consiglio Regionale della Campania – Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -, motivate e comprovate giustificazioni, la ditta sarà oggetto di applicazioni delle previste penali.

Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Inoltre, se le inadempienze accertate dovessero ripetersi o qualora fossero di tale gravità da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.lgs. 36/2023. Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 18

(Pagamenti)

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

A tal fine, la fattura dovrà riportare tutte le notizie necessarie al fine di effettuare il pagamento della stessa tra cui il numero della Determina di spesa, l'iban ed il CIG. (Codice identificativo gara).

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate in formato elettronico - codice univoco UFFWXV - a: Consiglio Regionale della Campania C.F. 80051460634- Via G. Porzio n. 4 – Isola F/13 Centro Direzionale – Napoli 80143, in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della corretta esecuzione del servizio e delle altre procedure previste dalla normativa vigente in merito alle regolarità fiscali, contributive ed altro. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del medesimo.

Art. 19

(Svincolo della garanzia definitiva)

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 20

(Revisione dei prezzi)

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.

In ogni caso la revisione prezzi non si potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e sarà effettuata su istanza di parte, previa istruttoria, con le modalità previste dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 utilizzando indici sintetici elaborati dall'ISTAT,

fermo restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511 della Lg. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Art. 21 (Proroga contrattuale)

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3. La proroga contrattuale viene richiesta dall'amministrazione appaltante alle condizioni originarie tramite posta elettronica certificata. La controparte è tenuta a comunicare, sempre con gli stessi mezzi, la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione.

Art. 22 (Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il Consiglio Regionale della Campania. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 23 (Ulteriori adempimenti)

Nel termine di 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, il Fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante la seguente documentazione e certificazione di legge:

- a) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore del Punto Ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art.117 del D.Lgs. 36/2023 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo la disciplina stabilita dall'art.117 del D.Lgs. 36/2023 che a tal fine si richiama.

Si precisa che:

la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore; dovrà, inoltre, prevedere espressamente (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, (iii) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- 1) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di iscrizione alla CCIAA ;
 - 2) Autocertificazione – Antimafia - ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 159/2011;
 - 3) Autocertificazione con la quale la Società dichiara di non avere pendenze con l'Agenzia delle Entrate ed indicare la sede dell'agenzia delle entrate dove la Società e/o l'impresa versa le relative imposte;
 - 4) Autocertificazione con la quale la Società dichiara di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
 - 5) Indicare il nominativo, indirizzo e recapito di posta elettronica certificata (pec) della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento del servizio)
 - 6) Accettare e vidimare in modalità digitale l'allegato protocollo di legalità stipulato con l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della legge 190/2012);
 - 7) Specificare: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale (numero dipendenti).
- La documentazione richiesta dovrà essere inviata presso la casella di

posta elettronica certificata corecom.campania@pec.cr.campania.it ovvero, in alternativa e, ove non sia possibile produrre la detta documentazione in formato elettronico (ad es. documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva di cui al primo cv), mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa, in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura: "Mercato Elettronico, affidamento per mesi 24 del servizio di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni dei fornitori di servizi di media audiovisivi oggetto di monitoraggio al seguente indirizzo: Consiglio Regionale della Campania Via G. Porzio n. 43, Centro Direzionale Isola F/13 - 80143 Napoli.

Art. 24

(Luogo di esecuzione e Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del D.lgs. 36/2023 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Napoli.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE